DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 10

Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare

Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.

Versione in vigore dal 21 luglio 2005, non più in vigore dal 28 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Estremi	Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-122-2005/art-10-esenzioni-e-limiti-alla-esperibilita-dell-azione-revocatoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it